

Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)
rientrante nell'ambito di applicazione del
Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato



Strumenti a disposizione degli investitori

Documento redatto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine ("Regolamento ELTIF").

Il presente documento è valido a decorrere dal 15 luglio 2021

Il presente documento si riferisce al Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato “8a+ Real Italy - ELTIF” (di seguito “il Fondo” o “ELTIF”), istituito dalla Società di Gestione “8a+ Investimenti SGR S.p.A.” con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2019. Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d’Italia con Provvedimento n. 496633 del 16 aprile 2020, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2015/760 e dell’art. 4 quinquies.1 del D.Lgs. 58/98 (“TUF”). Con il medesimo Provvedimento la Banca d’Italia ha autorizzato la SGR alla gestione del Fondo ELTIF. Successivamente il Regolamento di gestione del Fondo è stato modificato dall’organo amministrativo della 8a+ Investimenti SGR S.p.A che nelle date 29/05/2020, 30/07/2020, 18/09/2020, 15/10/2020, 14/12/2020, 11/02/2021 e 14/07/2021, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, tali modifiche non sono state sottoposte all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientrano nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.

La Società di Gestione del Risparmio “8a+ Investimenti SGR S.p.A.” (di seguito la “SGR”) con sede legale in Piazza Monte Grappa 4, 21100 Varese ed iscritta all’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art 35 del TUF, al n. 37 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 91 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-quinquies 1, comma 2 del TUF, al n. 5 alla Sezione Gestori di ELTIF, è la Società di Gestione del Fondo.

L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a “State Street Bank International GmbH - Succursale Italia” (di seguito “il Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano, iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).

Le funzioni da svolgere ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento ELTIF e dell’articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 del 4 dicembre 2017, sono svolte dalla SGR e dai collocatori incaricati, che vi provvedono presso la propria sede, le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

I collocatori sono incaricati di (a) raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento nonché le eventuali domande di rimborso anticipato e di inoltrare le stesse alla SGR e al Depositario per l’esecuzione; (b) fornire agli investitori al dettaglio informazioni in relazione alla modalità di inoltro degli ordini alla SGR e alle modalità di pagamento dei proventi del rimborso/liquidazione del Fondo; (c) facilitare la gestione delle informazioni relative all’esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall’investimento nel Fondo in Italia e (d) mettere a disposizione degli investitori su supporto durevole, affinché questi ultimi ne possano prendere visione ed estrarne copia, il Regolamento di gestione, il KID, il Prospetto e l’ultima relazione annuale dell’ELTIF. La medesima documentazione risulterà disponibile nel sito Internet della SGR www.ottoapiu.it.

La SGR e i collocatori prestano assistenza e forniscono le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio, svolgendo le proprie funzioni presso la propria sede, le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La SGR garantisce che i collocatori ricevano tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli investitori al dettaglio. La ripartizione dei compiti tra la SGR e i collocatori nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nelle convenzioni di collocamento.

Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate dalla SGR ai fini della commercializzazione delle quote del Fondo presso investitori al dettaglio, cui sono principalmente destinate le Quote di "Classe R".

1. Sottoscrizione

La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante i "Periodi di Sottoscrizione". I "Periodi di sottoscrizione" potranno susseguirsi fino al termine massimo di sottoscrizione fissato nel 15 novembre 2021, eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 24 mesi complessivi decorrenti dalla data di pubblicazione del prospetto informativo. Le date di apertura e di chiusura di ciascun "Periodo di Sottoscrizione" sono rese note mediante avviso pubblicato sul sito Internet della SGR www.ottoapiu.it.

La sottoscrizione delle Quote di Classe R del Fondo avviene mediante versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 euro.

La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere ricevuta dalla SGR e dai Collocatori o, nel caso di offerta fuori sede, dai soggetti muniti delle prescritte abilitazioni incaricati dalla SGR e dai Collocatori e possono successivamente essere trasferite nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del Regolamento di gestione del Fondo.

La sottoscrizione si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR e il versamento dell'importo lordo che si intende investire.

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il versamento del controvalore in denaro relativo alla sottoscrizione delle quote del Fondo deve pervenire alla SGR, in un'unica soluzione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della rispettiva chiusura delle sottoscrizioni, ovvero, qualora si debba ricorrere al riparto delle quote, dalla data di ultimazione delle relative operazioni di riparto. I versamenti devono essere effettuati in Euro, esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante accredito sul conto corrente - indicato nel modulo di sottoscrizione - aperto presso il Depositario ed intestato alla SGR, specificando in causale che trattasi di versamenti delle quote del Fondo. Per i bonifici i giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante al Depositario.

La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile - i collocatori ad inoltrarle le domande di sottoscrizione con i tempi e le modalità concordate per ogni emissione di Quote ed i relativi mezzi di pagamento, raccolti tempestivamente a seguito del richiamo degli impegni, non oltre il termine stabilito all'articolo 6 del Regolamento di gestione del Fondo. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del TUF, l'efficacia delle sottoscrizioni di quote del Fondo concluse fuori sede da investitori che non siano investitori professionali è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al collocatore, come indicato nel modulo di sottoscrizione.

Nel corso del "Periodo di Sottoscrizione" e comunque fino a due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli investitori diversi dai "clienti professionali" possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

L'inoltro della sottoscrizione si intende realizzato con la trasmissione per via informatica di tutti i dati necessari all'esecuzione dell'operazione.

La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate al millesimo più vicino da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore nominale della quota, pari a 100 euro.

A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle quote, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

2. Rimborso

La durata del Fondo è fissata in 6 anni, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata o di proroga previste dal Regolamento di gestione del Fondo. In particolare, la scadenza del Fondo è fissata al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data del Termine Massimo di Sottoscrizione ovvero – in caso di chiusura parziale anticipata delle sottoscrizioni – della Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni. ("Durata del Fondo").

I partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle quote possedute prima della scadenza del termine di Durata del Fondo.

Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai Partecipanti secondo le seguenti modalità:

- i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da: a) proventi generati regolarmente dalle attività in cui è investito il Fondo; b) plusvalenze realizzate a seguito della liquidazione di una o più delle citate attività;
- la SGR può distribuire semestralmente (a valere sul 30/06 e sul 31/12) ai Partecipanti parte o tutti i proventi conseguiti dal Fondo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun. I proventi non sono distribuiti nella misura in cui sono necessari per gli impegni futuri dell'ELTIF. In ogni caso non

verranno distribuiti proventi prima della fine del semestre successivo a quello in cui si chiude il Periodo di costruzione del portafoglio;

– si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi tutti i sottoscrittori delle quote di Classe R, Classe I e delle quote di Classe A;

– l'ammontare dei proventi conseguiti (a valere sul 30/06 e/o sul 31/12) spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione o della relazione semestrale redatte a termini di legge dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati mediante pubblicazione sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore a trenta giorni successivi alla data di approvazione della relazione di gestione o della relazione semestrale stesse;

– la distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario della SGR medesima, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole;

– i proventi sono corrisposti mediante bonifico bancario alle coordinate indicate da ciascun partecipante;

– i diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

Il rimborso delle quote ai partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del termine di Durata del Fondo stesso o dell'eventuale Periodo di Grazia. La SGR può infatti prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (il "Periodo di Grazia") per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Le modalità di liquidazione del Fondo sono dettagliate nell'ambito del Regolamento di gestione. In particolare, terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione e indica il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante (il "Piano di Riparto"). La ripartizione tra i Sottoscrittori dell'ammontare della liquidazione finale dell'attivo verrà effettuata secondo l'ordine e i criteri definiti nel Regolamento di Gestione (al netto della fiscalità del Fondo e al lordo della fiscalità dei Partecipanti): (a) anzitutto, l'importo netto da distribuire verrà riconosciuto a tutti i Partecipanti, pari passu e in proporzione al valore di sottoscrizione delle quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto, un ammontare pari a tutti i versamenti effettuati al Fondo a fronte delle quote sottoscritte, tenendo conto dei proventi e riduzioni di capitale distribuiti; (b) successivamente, esaurito il pagamento di cui alla precedente lettera (a), il residuo verrà interamente riconosciuto ai titolari di quote di Classe R e Classe I in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli stessi non abbiano ricevuto un importo complessivo pari al 22% degli importi sottoscritti ("Hurdle Rate"); (c) successivamente, il residuo verrà riconosciuto ai titolari di quote di Classe A in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi, fino a che gli importi distribuiti ai titolari delle quote di Classe A ai sensi del presente alinea abbiano raggiunto il 5% degli importi distribuiti ai titolari delle quote di Classe R e Classe I a titolo di Hurdle Rate, ai sensi della precedente lettera (b) e del presente lettera (c) ("Catch-up"); (d) infine, il residuo verrà riconosciuto sempre separatamente e a valere sugli importi di competenza di ciascuna di tali Classi: (i) quanto al 80% ai titolari delle quote di Classe R e Classe I, pari passu e in

proporzione al valore di sottoscrizione delle quote possedute da ciascuno di essi; e (ii) quanto al 20% ai titolari delle quote di Classe A (il "Carried Interest").

La SGR: (a) informa i partecipanti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota; (b) provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione; (c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun partecipante tenuto conto dei criteri di ripartizione dell'ammontare della liquidazione finale dell'attivo del Fondo sopra indicati; (d) i partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto; (e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione; (f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, viene messo a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.ottoapiu.it; (g) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto; (h) le somme non riscosse dai Partecipanti aventi diritto entro 90 giorni lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sotto-rubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della SGR; (i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto alla Banca d'Italia.

La SGR può ridurre il capitale dell'ELTIF su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse dei Partecipanti. La SGR potrà avvalersi di tale facoltà alla fine del Periodo di Investimento. La SGR deve dare informativa ai partecipanti dei disinvestimenti effettuati precisando fra l'altro le motivazioni che sono alla base della decisione, l'importo che si intende liquidare (indicando, ove si tratti di liquidazione parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto il ricavato della vendita), l'importo liquidato per ogni quota e la data di messa in pagamento del rimborso. Per quanto compatibili si applicano le medesime regole per la distribuzione di proventi sopra richiamate.

Trattazione dei reclami

La Società ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati per iscritto dagli investitori. Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

Le funzioni preposte alla trattazione dei reclami sono:

- la Segreteria: ricevere e protocolla il reclamo ricevuto;
- la Funzione Compliance: effettua la fase istruttoria preliminare alla trattazione del reclamo;
- il Consiglio di Amministrazione: delibera in merito al reclamo.

Tutti i reclami devono essere inoltrati per iscritto a 8a+ Investimenti SGR S.p.A., Piazza Monte Grappa 4, 21100 Varese, all'attenzione dell'Ufficio Compliance.

L'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della Società, è comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento.

I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti collocatori.

Il cliente, qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine di 90 giorni o sia insoddisfatto dell'esito dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ("Arbitro") entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie in merito all'osservanza da parte della SGR degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela degli Investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Restano escluse: (i) le controversie di valore superiore a euro 500.000; (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza; (iii) le controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte degli Investitori e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di eventuali clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti sottoscritti dagli Investitori con la SGR. Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito www.consob.it sezione ACF.